



COMUNE DI IDRO

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 10 DEL 25/02/2019

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2017 – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE O VALORIZZARE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

L'anno **duemiladiciannove**, addì **venticinque** del mese di **Febbraio** alle ore **20:00**, nella **sala delle adunanze** si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio risultano presenti i Sigg. Consiglieri:

	Presente	Assente		Presente	Assente
<i>NABAFFA GIUSEPPE</i>	X		<i>RIGHETTI PAOLA</i>	X	
<i>ROVATTI MATTEO</i>		X	<i>FREDDI ELISA</i>	X	
<i>CRESCINI</i>	X		<i>SALVATERRA</i>	X	
<i>ALESSANDRO</i>			<i>AUGUSTA</i>		
<i>MILANI ALESSANDRO</i>	X		<i>ZAMBELLI</i>		X
			<i>STEFANO</i>		
<i>COSTA MARCELLO</i>	X		<i>BONA ANDREA</i>	X	
<i>ARCHETTI</i>	X				
<i>GIANFRANCO</i>					

Presenti 9 Assenti 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Luca Serafini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Nabaffa Giuseppe, in qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

L'Ass. Costa M. espone il punto all'ordine del giorno precisando che dalla ricognizione periodica emerge semplicemente che il Gal Garda Valsabbia è escluso per legge mentre la Secoval è l'unica partecipazione che rimane in quanto rispetta tutti i parametri previsti dalla norma.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 21/05/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P..

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Preso atto che ai sensi dell'articolo 20 del T.U.S.P. le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente un'analisi complessiva delle società in cui detengono partecipazioni, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P.;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del T.U.S.P.

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 43 del 30/09/2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lg. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16/06/2017 n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute - individuazione partecipazioni da alienare – determinazioni per alienazione".

Tenuto conto che il suddetto piano prevedeva l'alienazione della partecipazione detenuta nella società CASEIFICIO SOCIALE VALSABBINO SCA non svolgendo la stessa alcuna delle attività previste dall'art. 4 T.U.S.P. quindi non indispensabile per il perseguimento delle finalità di questo ente.

Dato atto che il comune ha esercitato il diritto di recesso dalla società entro il 30/09/2018 ottenendo la liquidazione della quota di proprietà.

Preso atto che la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) inserendo il comma 6 bis all'articolo 26 del T.U.S.P. ha stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 20 del medesimo T.U.S.P. non si applichino ai Gruppi di azione locale.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell' allegato A presente deliberazione, redatta secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014" predisposta dagli uffici, e considerato che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti.

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ..

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati.

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ..

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 – 1^a comma – del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

tutto ciò premesso con:

- consiglieri astenuti: n° 2 (Bona A., Salvaterra A.)
- voti contrari: nessuno
- voti favorevoli: n°7, espressi votando in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare la revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale dando atto che la stessa contiene la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune alla data del 31/12/2017.

2. Di dare atto che non risulta necessario adottare un piano di riassetto comportante la razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni societarie detenute.

3. Di dare atto che la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) inserendo il comma 6 bis all'articolo 26 del T.U.S.P. ha stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 20 del medesimo T.U.S.P. non si applichino ai Gruppi di azione locale.

4. Di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo e alla Corte dei Conti.

5. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Seconda sezione distaccata di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante l'urgenza di provvedere.

Con:

- consiglieri astenuti: n° 2 (Bona A., Salvaterra A.)
- voti contrari: nessuno
- voti favorevoli: n°7, espressi votando in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n°267.

Letto confermato e sottoscritto,

IL SINDACO
Nabaffa Giuseppe
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Luca Serafini
(Sottoscrizione apposta digitalmente)